REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 176/2012 DELLA COMMISSIONE del 1º marzo 2012

che modifica gli allegati B, C e D della direttiva 90/429/CEE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria in materia di brucellosi e di malattia di Aujeszky

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (¹), in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di sperma di animali domestici della specie suina.
- (2) La direttiva 90/429/CEE stabilisce che lo sperma destinato agli scambi deve essere stato prelevato da animali domestici della specie suina, il cui stato sanitario sia conforme al disposto dell'allegato B della medesima direttiva. Il capitolo I dell'allegato B fissa le condizioni applicabili all'ammissione di animali nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma. Il capitolo II di tale allegato indica gli esami di routine obbligatori da eseguire su tutti gli animali di un centro riconosciuto di raccolta dello sperma.
- (3) La direttiva 90/429/CEE prescrive inoltre che lo sperma destinato agli scambi deve essere stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in conformità all'allegato C della stessa direttiva. Tale allegato definisce le condizioni relative allo sperma raccolto presso centri riconosciuti di raccolta dello sperma e destinato agli scambi all'interno dell'Unione. Il punto 4 dell'allegato C della direttiva 90/429/CEE stabilisce che gli Stati membri possono rifiutare l'ammissione nel loro territorio o in una regione del loro territorio di sperma proveniente da centri di

raccolta in cui sono ammessi verri vaccinati contro la malattia di Aujeszky, qualora tale territorio o regione siano stati riconosciuti indenni dalla malattia.

- (4) Infine, l'allegato D della direttiva 90/429/CEE stabilisce un modello di certificato sanitario per gli scambi di tale prodotto.
- (5) La decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (²), definisce le garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi di suini all'interno dell'Unione. Ai fini della coerenza della legislazione dell'Unione, è opportuno armonizzare le prescrizioni in materia di polizia sanitaria applicabili ai verri donatori e al loro sperma dell'allegato B della direttiva 90/429/CEE con le disposizioni della decisione 2008/185/CE.
- (6) Al punto 4 dell'allegato C della direttiva 90/429/CEE deve inoltre essere inserita una disposizione che impone agli Stati membri di informare gli altri Stati membri e la Commissione quando si avvalgono del diritto di rifiutare sperma suino proveniente da centri di raccolta dello sperma che detengono animali della specie suina vaccinati contro la malattia di Aujeszky.
- (7) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di valutare l'idoneità della prova all'antigene di *Brucella* tamponato (test del rosa bengala) che attualmente è l'unica prova attualmente autorizzata per la diagnosi della brucellosi secondo l'allegato B della direttiva 90/429/CEE, nonché di fornire un parere scientifico sull'idoneità di altre prove diagnostiche esistenti da inserire in tale allegato.

— 18 -

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19.